

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2012 , n. 264

Regolamento recante la disciplina delle modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Vigente al: 27-2-2013

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 29 aprile 2010;

Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;

Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;

A d o t t a il seguente regolamento

recante la disciplina delle modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle elezioni. Tra la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nel registro nazionale

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentativita', la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il numero degli associati.

4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed e' reso disponibile presso la sede elettorale.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e' conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante

l'espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione.

2. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentativita', le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici regionali e delle province autonome il numero dei propri associati mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome.

3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed e' reso disponibile presso la sede elettorale.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e' conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita' di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti seggi, destinati rispettivamente all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2 e all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3.

2. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede inoltre:

a) alla individuazione delle modalita' di presentazione delle candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di espressione e conteggio dei voti espressi;

b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali;

c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione di eventuali reclami.

Art. 5

Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare

eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione dell'ultimo degli eletti si riscontri che piu' candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'individuazione del candidato eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non puo' essere rappresentata da piu' di un membro.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei membri dell'Osservatorio individuati tra esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario.

3. L'Osservatorio dura in carica tre anni e puo' esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei membri.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il primo dei non eletti nell'ambito del seggio nel quale era risultato eletto il membro da sostituire.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 318